

OGGETTO: **DOMANDE DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E NUOVA DISCIPLINA RELATIVA AI TERMINI DELLA LORO PRESENTAZIONE PER GLI EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI - PRECISAZIONI INPS**

Con il messaggio n. 4824 del 29 novembre scorso, l'INPS ha precisato che (a seguito dell'entrata in vigore - avvenuta l'8 ottobre 2016 - dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 185/2016 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26 del 14/10/16):

- le aziende possono presentare un'unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente al mese di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall'inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015);
- in fase di prima applicazione, è possibile inviare un'unica domanda nelle ipotesi in cui in ciascuna settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno dei citati eventi. Diversamente sarà necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili. Per es.: per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere richiesta in un'unica domanda; nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016, invece sarà necessario presentare domande distinte, fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio da parte dell'Istituto di previdenza.